



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

N. 00197/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 003/2019-2020 REGISTRO ORDINANZE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Piero Sandulli - Presidente

Maurizio Borgo - Componente relatore

Nicolò Schillaci - Componente

Carlo Bravi – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul reclamo numero di registro 00197 del 2020, proposto dalla società SSC NAPOLI S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Mattia Grassani

per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 61 del 28.1.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la decisione di questa Corte n. 138/2020;

Vista la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 18 febbraio 2020, n. 182;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5.3.2020 l'Avv. Borgo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto, spedito in data 29.1.20, la Società SSC NAPOLI S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A, pubblicata sul C.U. n. 61 del 28.1.20 della predetta Lega, con la quale, a seguito della gara NAPOLI-JUVENTUS, disputatasi in data 26.1.2020, era stata irrogata, a carico della medesima Società, la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società SSC NAPOLI S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la revoca, o, in subordine, la riduzione, della sanzione la ricorrente aveva dedotto alcuni motivi.

In particolare, la Società aveva posto in evidenza l'errore commesso dal Quarto Ufficiale di Gara che avrebbe qualificato come indebito il posizionamento del sig. Alberto VALLEFUOCO dietro la panchina del NAPOLI atteso che lo stesso, Segretario Generale della Società ricorrente, aveva titolo a stazionare all'interno del recinto di giuoco.

Rilevava, inoltre, la ricorrente, richiamando alcuni arresti della Corte di Giustizia Federale, che le imputazioni oggettive, per fatti accaduti durante lo svolgimento delle gare, vengono fatte nei confronti delle Società solo quando non sia possibile individuare il soggetto responsabile dei fatti stessi. In questo caso, al contrario, il soggetto ritenuto responsabile dei fatti è risultato ben noto al Quarto Ufficiale che, nel proprio rapporto, scrive espressamente di avere riconosciuto, personalmente, il sig. VALLEFUOCO.

Infine la ricorrente, entrando nel merito del comportamento tenuto dal sig. VALLEFUOCO, rilevava che le espressioni dallo stesso rivolte agli Ufficiali di Gara presenterebbero un carattere critico e non irriguardoso.

La ricorrente, pertanto, chiedeva a questa Corte, in via principale, l'annullamento della sanzione, irrogata nei confronti della Società SSC NAPOLI S.p.A., ovvero, in subordine, la riduzione della stessa nella misura ritenuta di giustizia.

Con decisione n. 138/2020, questa Corte, esaminato il ricorso, i fatti avvenuti e i referti degli Ufficiali di Gara, accoglieva il reclamo presentato e annullava la sanzione inflitta alla Società SSC NAPOLI S.p.A., rimettendo gli atti al Giudice Sportivo della Lega di Serie A ai fini

dell'accertamento della responsabilità del sig. Alberto VALLEFUOCO che risultava autorizzato all'accesso nel recinto di giuoco, ma che risultava aver proferito una frase, quantomeno irrispettosa, nei confronti degli Ufficiali di Gara, per come risulta dal rapporto del Quarto Ufficiale.

Con decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 18 febbraio 2020, n. 182, il Giudice Sportivo della Lega di Serie A rimetteva gli atti a questa Corte, ritenendo che il caso di specie non rientrasse nelle ipotesi di annullamento con rinvio di cui all'art. 73, comma 2, del C.G.S. e che spettasse, pertanto, a questa Corte ogni ulteriore valutazione di merito in ordine alla condotta contestata al sig. Alberto VALLEFUOCO.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte rileva che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice Sportivo della Lega di Serie A, nel caso di specie viene in rilievo, all'evidenza, una delle ipotesi di annullamento con rinvio di cui all'art. 73, comma 2, del C.G.S. e precisamente quella relativa alla violazione delle norme sul contraddittorio, atteso che il sig. Alberto VALLEFUOCO non era parte del procedimento definito con la decisione di questa Corte n. 138/2020.

Peraltro, ove questa Corte avesse pronunciato direttamente e, per così dire d'ufficio, nel merito della condotta contestata al sig. Alberto VALLEFUOCO, quest'ultimo sarebbe stato privato di un grado di giudizio.

P.Q.M.

si da mandato alla Segreteria di trasmettere gli atti di causa alla Procura Federale per le valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza disciplinare o meno della condotta del sig. Alberto VALLEFUOCO.

L'ESTENSORE

f.to Maurizio Borgo

IL PRESIDENTE

f.to Piero Sandulli

Depositato il 5 marzo 2020

IL SEGRETARIO

f.to Fabio Pesce